

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

Deliberazione n. 15 del 18 maggio 2015

OGGETTO:	Misura 431 del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 INDIVIDUAZIONE NUOVA SEDE DEL GAL “BALDO-LESSINIA”: BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO MODALE CON IL COMUNE DI GREZZANA Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013
-----------------	--

In data **18 MAGGIO 2015 alle ore 17:00**, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL “Baldo-Lessinia”, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg.

		Ente	Presente	Assente
Marcolini Stefano	(Presidente)	Comune di Roverè Veronese	X	
Frapporti Mirco	(Vice Presidente)	Confederazione Italiana Agricoltori - Confagricoltura	X	
Castellani Cipriano	(Consigliere)	Monte Baldo – Garda Società Consortile	X	
Fiorini Oliviero	(Consigliere)	Confcommercio – Consorzio Verona Tuttintorno	X	
Rancan Franco	(Consigliere)	Consorzio B.I.M.Adige	X	

Presenti n. 5, Assenti n. 0

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani

Il Sig. **Stefano Marcolini**, nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara aperta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **16.06.2015** all'Albo dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario

F.to dott. Fabio Zuliani

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

F.to (Stefano Marcolini)

Il Segretario

F.to (dott. Fabio Zuliani)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

PRESO ATTO che nel Reg. (CE) N. 1698/2005 sopracitato nella Sez. 4, agli Artt. 61, 62, 63, 64 e 65, è stato inserito l'Asse 4 per la realizzazione di interventi relativi agli Assi 1,2 e 3 mediante l'approccio Leader;

VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dell'01/08/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3560 del 13/11/2007 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR), a seguito dell'approvazione della Commissione Europea avvenuta con decisione C (2007) 4682 del 17/10/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12/02/2008, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata disposta l'apertura dei termini del primo bando generale di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del 10/03/2009 con la quale è stata approvata la graduatoria domande ammissibili, Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di Sviluppo Locale ai fini dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Leader 2007-2013, e il G.A.L. "Baldo-Lessinia" è risultato 5° classificato, con un contributo pubblico assegnato pari a 9.291.954,00 Euro;

VISTA la proposta del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 41 del 09.07.2014, il quale è a tutt'oggi sottoposto all'iter negoziale tra la Regione del Veneto e la Commissione Europea;

PRESO ATTO che l'Attuale sede legale ed operativa dell'Associazione è posta in posizione (Comune di Bosco Chiesanuova) decentrata rispetto al territorio dell'Ambito Territoriale Designato (ATD) dell'attuale programmazione 2007-2013;

CONSIDERATO che il nuovo Programma di Sviluppo Rurale alla Misura 19 Sottomisura 19.4 nel paragrafo relativo ai Beneficiari stabilisce che il Gruppo di Azione Locale (GAL) ha sede legale ed operativa all'interno dell'Ambito Territoriale Designato.

CONSIDERATO che la delimitazione del nuovo ATD per la programmazione 2014-2020 potrebbe ricalcare quasi interamente l'attuale territorio di intervento;

CONSIDERATO che la nuova collocazione, individuabile quale sede di rappresentanza dell'Associazione potrebbe divenire la sede Legale del GAL Baldo Lessinia, a seguito di una modifica dello statuto dell'Associazione;

VISTO l'art.1 dello Statuto che al comma 2 recita testualmente: "L'Associazione può istituire sedi di rappresentanza negli altri Comuni della Provincia di Verona, demandando al Consiglio di Amministrazione la scelta di tali sedi";

VISTA la propria precedente deliberazione n. 27 del 22.12.2014, con la quale è stato approvato l'avviso per la ricerca di un immobile ad uso ufficio in locazione da destinare a sede di rappresentanza dell'associazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 del 07.04.2015, con la quale il CdA del GAL ha disposto di individuare quale sede di rappresentanza del G.A.L. Baldo-

Lessinia l'immobile di proprietà del Comune di Grezzana sito in Grezzana, Via Roma, e di provvedere con successivo provvedimento all'approvazione del Contratto di Comodato Modale per la definizione delle clausole contrattuali;

VISTA la bozza di Contratto di Comodato modale trasmessa dal Comune di Grezzana in data 14.05.2015;








PRESO ATTO che il canone richiesto per l'affitto della sede è di 6.000 (seimila) euro annui, a partire dal 01.07.2015 e fino al 30.06.2016.

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento all'oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di conflitto d'interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 14 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 12/03/2011;

ACCERTATO il rispetto di quanto disposto all'art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la società civile;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA

-  Di individuare quale sede di rappresentanza del G.A.L. Baldo-Lessinia l'immobile di proprietà del Comune di Grezzana sito in Grezzana, Via Roma.
-  Di approvare la bozza di Contratto di Comodato Modale, come trasmessa dal Comune di Grezzana.
-  Di autorizzare il Presidente del GAL, Stefano Marcolini, alla stipula di detto Contratto di Comodato modale.
-  Di dare atto che alla spesa conseguente di euro 6.000 (seimila) verrà fatto fronte in parte con i fondi della programmazione 2014-2020, qualora il GAL Baldo-Lessinia venisse finanziato.
-  Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Direzione Piani e Programmi Settore Primario.
-  Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del G.A.L. "Baldo-Lessinia" per 15 giorni consecutivi.
-  Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Associazione www.baldolessinia.it.

CONTRATTO DI COMODATO MODALE

Stipulato oggi _____, in GREZZANA

TRA:

Il **COMUNE DI GREZZANA**, con sede in Grezzana, Via Roma, 1, codice fiscale e P. IVA 00405260233, rappresentato dal Rag. Michele Maoli, nato a Grezzana (VR) il 29/09/1963 C.F. MLA MHL 63P29 E171V, Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, Commercio (SUAP), Sviluppo Economico, Segreteria, Contratti, che interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/04/2015, come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile,

- comodante -

E:

l'Associazione denominata "Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA, con sede in 37021 Bosco Chiesanuova (VR), Piazza Borgo, 52 C.F. E P.IVA 93102010233 qui rappresentata dal legale rappresentante pro tempore: Sig. **MARCOLINI Stefano** nato a Roverè Veronese (VR) il **04/01/1964** e residente in Roverè Veronese (VR) in Via Monti Aresi, 28, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____

- comodatario -

Premesso che:

Il Gruppo di Azione Legale (G.A.L.) Baldo Lessinia, associazione riconosciuta tramite iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche

di diritto privato, n. 400, con decreto n. 54 in data 11/06/2007, ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale, sulla base degli orientamenti espressi dalla Commissione delle Comunità Europee relative ad una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) ed in altri atti comunitari e sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali, culturali operanti nel territorio rurale.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano:

1 - Il Comune di Grezzana come sopra rappresentato (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA (d'ora in poi chiamato comodatario), come sopra rappresentata perché se ne serve, per l'uso consentito per destinazione, la seguente unità immobiliare, ben nota alle parti e meglio individuata nella planimetria allegata al presente contratto: tre locali al piano terra più servizi igienici. Tale unità immobiliare è parte di un complesso edilizio di maggiori dimensioni adibito quale sede degli uffici comunali. Su richiesta del comodante potrà essere concesso l'utilizzo, a titolo gratuito, della nuova aula consigliare e delle stanze adiacenti. Il tutto evidenziato dalle allegate planimetrie (sub A e sub B) che controfirmate sono parte integrante del presente contratto.

2 - Il Comodatario che dichiara di aver visionato e ritenuto idoneo per i propri scopi detti locali, si servirà dell'unità immobiliare sopra descritta, con la dovuta diligenza, esclusivamente per gli scopi previsti dallo statuto dell'associazione, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. E' ammessa la sub-concessione in uso, solo se preventivamente autorizzata dal Comodante.

3 - La durata è fissata in anni 1 con decorrenza dal **01 giugno 2015** e scadrà automaticamente senza preavvisi il **31/5/2016**. Potrà essere rinnovato esclusivamente mediante documenti scritti, per cui è escluso il tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Entrambi le parti contraenti possono recedere o richiedere di entrare in possesso, in qualsiasi momento delle superfici cedute in comodato o delle porzioni delle medesime, tramite preavviso di mesi tre da comunicare alla controparte mediante raccomandata A.R. Il comodatario è tenuto ad un contributo annuo nelle spese occorrenti all'uso del bene di euro SEIMILA/00. Tale importo comprende le utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica), con esclusione delle spese telefoniche e di pulizia. Sono a carico del comodatario le spese per l'installazione di una porta al fine di delimitare l'area ad utilizzo esclusivo del comodatario. Per tale intervento sarà riconosciuta dal comodante la spesa sostenuta, fino ad un massimo di Euro 1.500,00, che verrà detratta dal contributo annuo da corrispondere. La scelta della tipologia della porta verrà effettuata di comune accordo tra comodante e comodatario nel rispetto del decoro della struttura. La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, verrà consegnato senza arredi. Il comodatario e comodante stabiliranno di comune accordo l'orario di apertura al pubblico.

4. Il "modus" sarà il seguente:

- di favorire, mediante incontri da tenersi nel territorio del Comune di Grezzana, la conoscenza delle linee guida dalla Comunità Europea

al fine che gli operatori, pubblici e privati, possano accedere a programmi nazionali e comunitari;

- di collaborare con il Comune di Grezzana nella promozione di azioni, sul territorio comunale, atte ad incrementare l'occupazione, a favorire il turismo a promuovere il territorio nel rispetto delle identità culturali, sociali e dell'ambiente.

5 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

6 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

7 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dell'immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto. La mutata destinazione d'uso degli immobili o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

8 - Sono a carico del comodatario tutte le spese per manutenzione ordinaria e tutte le eventuali tasse ed imposte e tariffe, statali o regionali o comunali, riguardante l'uso degli immobili concessi in comodato.

9 - Il comodante è esonerato da ogni qualsiasi responsabilità per ogni qualsiasi danno a persone e/o cose che rimane a totale ed esclusivo carico

del comodatario. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio. In caso di danni a parti comuni gli eventuali costi saranno addebitati al comodatario, a meno che non sia possibile risalire al responsabile dei danni stessi.

Il comodatario è tenuto a stipulare adeguata polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i danni derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, con l'espressa esclusione della rivalsa verso il Comune di Grezzana e delle persone di cui lo stesso Comune deve rispondere, e si impegna a mantenerla in vigore per l'intera durata del contratto di comodato.

10 - Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario.

11 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

12 - Le porzioni di immobili vengono cedute in comodato con tutti gli annessi e connessi, adiacenze, pertinenze, diritti annessi o ragioni, usi e servitù nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come dal comodante sono possedute e si ha il diritto di possedere.

13 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante

Maoli Rag. Michele

Il comodatario

Marcolini Stefano

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano seguenti clausole: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Il comodante

Maoli Rag. Michele

Il comodatario

Marcolini Stefano

